

Civile Ord. Sez. 2 Num. 10456 Anno 2020
Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA
Relatore: GIANNACCARI ROSSANA
Data pubblicazione: 03/06/2020

ORDINANZA

sul ricorso 22822-2015 proposto da:

PROTASONI FRANCO, rappresentato e difeso dall'avvocato
UGO UPPI;

- *ricorrente* -

contro

CORLAITA DI CARLA BORGHI, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI, 32, presso lo studio
dell'avvocato LUCA VALENTINOTTI, rappresentata e difesa
dagli avvocati ROBERTO SPELTA, STEFANO SUTTI;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 6716/2015 del TRIBUNALE di MILANO,
depositata il 28/05/2015;

2019

1729

52

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 02/07/2019 dal Consigliere ROSSANA
GIANNACCARI.



FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Milano, in sede di appello, con sentenza del 28.5.2015, riformando la decisione del Giudice di pace di Milano, rigettava la domanda proposta da Protasoni Franco nei confronti della ditta Corlaita, con la quale l'attore chiedeva la risoluzione del contratto di vendita di un divano, per vizi della cosa venduta.

1.1. Il giudice d'appello riteneva che la differenza tra il tessuto ordinato, il velluto, e quello con cui era stato realizzato il divano, la moquette, fosse stato accettato dall'acquirente; quanto alla differenza di tonalità tra il colore richiesto, il verde smeraldo, e quello realizzato, di colore verde marcio, si trattava di elemento non essenziale nell'economia del contratto, in quanto era emerso dall'istruttoria che l'attore non aveva espressamente richiesto che il colore fosse intonato alla tonalità della mobilia; in ogni caso, pur trattandosi di difformità facilmente rilevabile al momento della consegna, il Protasoni non ne aveva chiesto immediatamente la sostituzione, né lo aveva fatto al momento della posa in opera in data 14.9.2007; al contrario, con fax del 26.9.2007, aveva inviato alla società venditrice i dati per l'emissione della fatturazione, che era stata regolarmente emessa.

1.2. Il giudice d'appello faceva applicazione del Codice del consumo ed in particolare:

- dell'art. 132, il quale prevede che non sia necessaria la denuncia dei vizi entro due mesi dalla data della scoperta del difetto, se il venditore ha riconosciuto l'esistenza dei vizi; nella specie, mentre il riconoscimento del difetto di tonalità, era stato riconosciuto dalla teste Botturi, moglie del Corlaita, nessun riconoscimento dei vizi vi era stato per il rivestimento dei cuscini, sicché la denuncia era stata tardivamente effettuata;

- dell'art. 130, il quale prevede che, in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. All'ultimo comma l'art. 130 stabilisce

Ap

che un difetto di conformità di lieve entità, per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.

1.3. Il Tribunale riteneva che la differenza di tonalità integrasse una difformità di lieve entità, che non dava luogo alla risoluzione del contratto, tanto più che non erano state prodotte delle foto della mobilia dell'appartamento del Protasoni, che, successivamente, era stato venduto unitamente ai mobili.

1.4. Non avendo l'attore chiesto la sostituzione del divano, né la restituzione ed avendo proceduto all'alienazione del bene, l'unico rimedio esperibile era la riduzione del prezzo ma, il Protosani, costituendosi nel giudizio d'appello, non aveva riproposto tale richiesta, che si intendeva, pertanto, rinunciata.

2. Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso Protasoni Franco sulla base di un unico motivo, corredato da memoria illustrativa depositata in prossimità dell'udienza.

3. Ha resistito con controricorso la ditta individuale Corlaita.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con ~~il primo~~ ^{l'unico} motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 129 e 130, commi 7 e 10, del D.lgs. 206/2005, dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Afferma il ricorrente che il giudice d'appello avrebbe errato nel ritenere che la consegna del divano di una tonalità diversa da quella richiesta costituisca vizio di lieve entità, mentre, ~~invece~~, si tratterebbe di una ipotesi di vendita *aliud pro alio*. In ogni caso, egli avrebbe chiesto la sostituzione in occasione della consegna del divano di un tessuto diverso da quello ordinato, sì da rendere superflua un'ulteriore richiesta di sostituzione. Il giudice d'appello non avrebbe considerato, infine, i gravi disagi derivanti dalla consegna di un bene affetto da vizi e dai disagi derivanti dal contenzioso promosso nei confronti della società venditrice.

4
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2. Il motivo non è fondato.

2.1. L'ipotesi di vendita "*aliud pro alio*"^{di} ricorre quando il bene consegnato è completamente diverso da quello venduto, perché appartenente ad un genere differente oppure con difetti che gli impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (Cassazione civile sez. II, 24/04/2018, n. 10045).

2.2. Nella specie, la consegna di un divano dello stesso colore ma di tonalità diversa da quella pattuita non costituisce un vizio tale da impedire l'utilizzo del bene secondo la sua destinazione.

2.3. Il Tribunale, applicando la disciplina prevista dal Codice del Consumo, ha qualificato il vizio denunciato sulla base dell'art. 130, ritenendo che fosse ipotizzabile un difetto di conformità, da cui derivava il diritto del consumatore a chiedere, senza spese, il ripristino della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto.

2.4. Qualora, però, il difetto di conformità^{no} di lieve entità e non sia possibile, o sia eccessivamente oneroso, esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, l'art. 130, ultimo comma, non prevede che non sia possibile chiedere la risoluzione del contratto.

2.5. Il Tribunale ha ritenuto che il difetto di conformità fosse di lieve entità, basandosi sia su un criterio oggettivo, in quanto si trattava di diversa tonalità dello stesso colore, sia sul comportamento del compratore, che aveva inviato, subito dopo la consegna, i suoi dati per l'emissione della fattura senza svolgere alcuna contestazione. Non vi era stata, pertanto, alcuna manifestazione di volontà di chiedere la sostituzione neanche successivamente, ma, al contrario, il ricorrente aveva alienato l'appartamento unitamente al mobilio.

2.6. Non viene censurato, pertanto, il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, ma l'apprezzamento del giudice di merito sulle ragioni in base alle quali ha ritenuto che il difetto di conformità fosse di lieve entità; a tali valutazioni, il

Ap

ricorrente contrappone diverse motivazioni fattuali, estranee al sindacato di legittimità.

2.7. Non vi è stata, pertanto violazione dell'art. 115 c.p.c., ma una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, dalle quali era emerso che l'attore non aveva chiesto la sostituzione del divano, né la restituzione del bene, ma aveva proceduto all'alienazione del medesimo, sicché l'unico rimedio esperibile era la riduzione del prezzo; tuttavia, egli, costituendosi nel giudizio d'appello, non aveva riproposto la questione ai sensi dell'art. 346 c.p.c., che, pertanto, si intendeva rinunciata.

3. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

5. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ^{previsto} ~~dovuto~~ per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ^{se dovuto}.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 1300,00 per compensi ed € 200,00 per spese vive, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cap come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ^{previsto} ~~dovuto~~ per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ^{se dovuto}.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 2 luglio 2019.

1. CANCELLIERE
10/10

Il Presidente